XXII.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Giuramento del senatore Celoria (pag. 685) — Presentazione di relazioni e di disegni di legge (pag. 685) — Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 686) — Elenco di omaggi (pag. 686) — Comunicazione (pag. 687) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 687) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: «Disposizioni relative alla riforma navale» (N. 53) — Senza discussione sono approvati i primi due articoli — L'art. 3 è approvato dopo esservazioni del senatore Gualterio (pag. 688) a cui risponde il ministro della marina (pag. 689) — Si approva l'art. 4 — Il senatore Gualterio parla sull'art. 5 (pag. 689); gli risponde il ministro della marina (pag. 690); replica del senatore Gualterio (pag. 690) e soggiunge altre spiegazioni il ministro della marina (pag. 690) --L'art. 5 è quindi approvato — All'art. 6 il senatore Gualterio fa osservazioni (pag. 691) a cui dà risposta il ministro della marina (pag. 691) — Si approva l'art. 6; e, senza osservazioni, si approvano i successivi fino al 15 - Sull'art. 16 parla il senatore Gualterio (pag. 694) e il ministro della marina gli dà risposta (pag. 694) — Senza discussione si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 694) — Presentazione di una relazione (pag. 695) — Avvertenza del Presidente (pag. 697) e osservazioni del senatore Cavalli (pog. 697) — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina » (N. 56) (pag. 695); « Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra» (N. 59) (pag. 697) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 698).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della marina, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti.

Il senatore, segretario, FABRIZI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento del senatore Celoria.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Giovanni Celoria, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Blaserna e Colombo di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Celoria è introdotto nell' Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al prof. Giovanni Celoria del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, vice-presidente della Commissione di finanze. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908– 1909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DE SETA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SETA E. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui due disegni di legge:

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie;

Modificazioni al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore De Seta Enrico della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare;

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Tarditi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge il quale, per ragione di competenza, sarà trasmesso per l'esame alla Commissione di finanze.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, ministro della marina. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modificazioni all' ordinamento amministrativo e contabile del Ministero della marina.

Prego il Senato di consentire che questo disegno di legge sia inviato all'esame della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor, ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, il quale dovrebbe seguire il corso degli Uffici, ma, siccome il ministro della marina ha domandato che sia rinviato alla Commissione di finanze, io chiedo al Senato se accolga la richiesta del ministro.

Non facendosi obbiezioni, il disegno di legge sarà trasmesso per l'esame alla Commissione di finanze.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un messaggio della Presidenza della Camera dei deputati col quale si trasmette al Senato il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Costituzione in comuni delle frazioni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni che costituiscono l'attuale comune di Salina».

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Il prof. Leonardo Ricciardi, Napoli: Temi proposti ed approvati dalla sezione di Napoli

e svolti al Congresso di Catania sulla potenzialità della sotta italiana.

L'ing. Marc'Aurelio Boldi, Roma: Del materiale di legno rinforzato, cementato e protetto per la sollecita ed economica costruzione di edifici ed altro.

I presidenti delle Deputazioni provinciali di Milano e Pavia: Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1908.

L'onor. ministro della guerra, Roma: Relazione sulla leva dei giovani nati nell'anno 1887.

Il presidente della Commissione d'inchiesta per l'esercito, Roma: *Quarta relazione* di quella Commissione d'inchiesta (Legge 6 giugno 1907, n. 287).

Il prof. Pasquale Coppa Ruccari, Siena: La compensazione delle colpe.

Il presidente della Regia Deputazione marchigiana di storia patria, Ancona: Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra (vol. 1°).

I rettori delle Regie Università di Padova e Parma: Annuario di quelle Regie Università per l'anno accademico 1908-909.

Il presidente della Regia Deputazione di storia patria per le antiche provincie della Lombardia, Torino: Biblioteca di storia italiana redenta (vol 2º 1800-50).

Il presidente della Società Filosofica, Milano: La necessità della educazione religiosa.

L'on. senatore Adamoli (Cairo): Rendiconti dei lavori della Commissione del Debito pubblico egiziano durante l'anno 1908.

Il presidente della Regia Accademia di agricoltura di Torino: *Annali* di quella Regia Accademia (vol. 41°).

Il presidente del Regio Istituto tecnico: Antonio Zanon, Udine: Annali di quel Regio Istituto tecnico. Serie seconda, anno 24° 1904-905).

Il prof. Raffaello Gurrieri, Bologna: La riforma universitaria.

La Presidenza del Patronato dei minorenni condannati condizionalmente, Roma: Discorso e relazione sull'opera del Patronato nel 1908.

L'avv. Igilio Bandini, Siena: L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli.

Il signor Luigi Coretti, Costantinopoli: I progressi dell'Italia e i suoi rapporti coll'Impero Ottomano.

Gli alunni del Regio Istituto nautico Pitagora, Bari: Per la riforma degli Istituti nautici del Regno.

Il colonnello Rinaldo Amatucci, Roma: Memoriale circa un provvedimento preso a suo riguardo dall'Amministrazione della guerra.

Il signor C. N. Desjoyeaux, Saint-Etienne: Le projet de Chambre haute du duc de Broglie.

L'on. deputato Ciccotti, Roma: Sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

La biblioteca del Congresso Nazionale di Buenos Aires: Diario delle sessioni ordinarie del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica Argentina per l'anno 1908.

L'on. ministro dell'interno, Roma: Le condizioni patrimonali e finanziarie delle istituzioni pubbliche e di beneficenza.

L'on. senatore Garofalo, Roma.

- 1º La giustizia nel Veneto nel 1908.
- 2º Il Codice penale della colonia Eritrea.
- 3º Sulla ricerca della paternità.
- 4º De la solidarité.

Il presidente della Camera di commercio di Catanzaro: Relazione sui lavori compiuti da quella Camera di commercio nel biennio 1907-08.

Il P. Francesco da Collarmare, cappuccino, Manoppello: La scuola laica.

Il tenente Emilio Salario, Roma: I Bersaglieri.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Leggo un telegramma pervenutomi dal sindaco di Perugia:

« Nome Perugia ringrazio eccellentissimo Senato ambita dimostrazione fatta in onore Perugia. Porgo sentiti essequi.

« Sindaco VALENTINI ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910;

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione; Legislatura XXIII — 1^a sessione 1909 — discussioni — tornata del 19 giugno 1909

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati pei lavori di stampa dei documenti finanziari;

Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-1908 concernenti spese facoltative:

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate;

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla riserva navale » (N. 53).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla riserva navale ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 53).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I quadri della riserva navale completano quelli attivi nella misura richiesta dalle esigenze della guerra.

(Approvato).

Art. 2.

I quadri degli ufficiali della riserva navale comprendono:

a) gli ufficiali provenienti dai quadri attivi dei differenti Corpi della Regia marina;

b) gli ufficiali di complemento;

c) gli ufficiali della marina mercantile che soddisfino alle condizioni in seguito determinate. (Approvato).

Art. 3.

I quadri della riserva navale sono divisi in:

a) quadri mobilitabili;

b) quadri onorari.

Appartengono ai primi gli ufficiali destinati, in caso di mobilitazione, all'esercizio di determinati servizi, sia nei dipartimenti e difese costiere, sia sulle unità del naviglio sussidiario e di quello ausiliario.

Appartengono ai secondi gli ufficiali della riserva navale i quali non trovano impiego nei quadri mobilitabili.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io veramente volevo parlare nella discussione generale.

PRESIDENTE. La discussione generale oramai è stata dichiarata chiusa, ma ella potrà sempre parlare sugli articoli.

GUALTERIO. Allora parlerò sull'art. 3º del quale è stata data testè lettura.

A me pare che la divisione della riserva navale in quadri mobilitabili ed onorari non abbia molta ragione di essere. La riserva navale deve essere divisa in categorie, secondo l'età e le attitudini dei vari elementi dai quali provengono gli ufficiali che vi sono assegnati.

La formazione dei quadri di mobilitazione è compito dell'ufficio di stato maggiore, mentre quello della legge è di determinare gli elementi che debbono comporre la riserva navale, suddividerli come ho detto in categorie e stabilire in quale di esse debba aver luogo il reclutamento per la formazione dei quadri.

A me pare che la riserva debba dividersi in due categorie: nella prima dovrebbero esservi gli ufficiali della posizione ausiliaria, i quali sono sempre a disposizione, per legge, del Governo in tempo di pace, e debbono essere impiegati in tempo di guerra in tutti i servizi che possono essere affidati agli ufficiali del servizio attivo. Per questo vincolo gli ufficiali in posizione ausiliaria godono in tempo di pace di un assegno annuale, e volere che questi ufficiali, non ancera a riposo, siano

posti nei quadri onorari, mi sembra sia cosa in contraddizione con la legge che ha istituito il servizio ausiliario il quale non avrebbe più scopo. Sarebbero quadri onorari composti di gente che deve essere sempre a disposizione del Governo in tempo di pace, con grave dispendio dell'erario e che all'atto della mobilitazione non avrebbero impiego.

Per questi motivi io non posso approvare la proposta divisione della riserva portata dal progetto di legge.

Capisco che gli ufficiali in posizione ausiliaria sono avanti negli anni, non solo per la loro provenienza, ma perchè la legge non provvede alla loro eliminazione quando sono in età troppo avanzata, mentre dovrebbe assegnare dei limiti di età per il loro collocamento a riposo. Inoltre in conseguenza delle molte promozioni avvenute, il ruolo di essi è stato messo in condizione da non potere servire di base a nulla di organico. Dovendo modificare questo stato di cose, mi pare che le variazioni occorrenti dovrebbero essere fatte alla legge sopra il servizio ausiliario e potrebbero esser fatte da una parte con lo stabilire per i vari gradi il limite di età, e dall'altra prescrivendo assolutamente le promozioni.

Questi concetti che vengo di esprimere, dovrebbero a mio avviso servire di base all'ordinamento della riserva navale.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, ministro della marina. Il Senato mi permetta di osservare che la radicale modifica cui accennò il senatore Gualterio scalzerebbe dalla base tutto il progetto di legge. Ora questo, come ben dice la relazione, tende a mutare la riserva navale attuale in una riserva fattiva.

L'onor. senatore Gualterio conosce al pari di me come attualmente gli ufficiali in posizione ausiliaria contino in genere una età avanzata e non soddisfino quindi alla condizione necessaria per formare un organico effettivamente utilizzabile in guerra specie nei gradi inferiori. A questo preciso scopo tende appunto la distinzione fatta nell'articolo 3 (distinzione la quale informa tutto il concetto di questa legge), tra quadri mobilizzabili e quadri onorari. I primi comprendono coloro atti a prestare un dato

servizio o ad assumere una data destinazione in tempo di guerra, come avviene nel Regio esercito, mentre i quadri onorari comprendono tutti gli altri che o per età o per ragioni di malattia, o per altre cause, non siano al caso di poter prestare servizio attivo.

Detto ciò non ho altro da aggiungere, perchè, ripeto, quanto ha detto il senatore Gualterio altererebbe lo stesso concetto informatore della legge già approvata dalla Camera ed attualmente sottoposta al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo terzo già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I quadri mobilitabili sono determinati annualmente dal ministro della marina in base alle esigenze del servizio di guerra.

Vi sono assegnati, di ufficio, ufficiali in posizione di servizio ausiliario, ufficiali in congedo provvisorio in attesa del collocamento nella predetta posizione, gli ufficiali provenienti dal servizio attivo cui incombe ancora l'obbligo del servizio militare e gli ufficiali di complemento. Vi possono essere inscritti, previa loro domanda, gli altri ufficiali provenienti dal servizio attivo.

(Approvato).

Art. 5.

Possono, in via eccezionale, essere inscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare, quelle notabilità nazionali che con l'esercizio o con la cultura di studi connessi con la tecnica navale hanno acquistato speciali benemerenze.

Tali titoli saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere conforme del Comitato degli ammiragli e determinati dal regolamento di cui all'art. 22.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Osservo che la concessione di gradi onorari è prescritta assolutamente dalla legge di avanzamento che ha un articolo il quale dice espressamente così: È vietata la concessione di gradi onorari.

Altri articoli della legge di avanzamento prescrivono che per ottenere un grado è espressa condizione di avere la idoneità per esercitarne gl'incarichi e sono ben definite tutte le norme e condizioni per accertare questa idoneità. Ora persone per quanto rispettabili possano essere, quando non abbiano percorsa la carriera militare, secondo me, non possono essere in condizioni di esercitare un grado militare. Queste persone possono essere ricompensate in altro modo e molto più degnamente, perchè se si tratta, come dice qualche articolo, di persone che abbiano benemerenze militari, vi sono disposizioni apposite per i compensi appropriati al loro operato; se sono persone che illustrano la scienza, non può certo il conferimento di un grado militare accrescere lustro al loro merito scientifico.

Per queste ragioni io non posso approvare la concessione di gradi onorari.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, ministro della marina. Io sarei perfettamente dell'opinione dell'onorevole senatore Gualterio se la legge con l'articolo 5, parlasse di gradi onorari; ma, onorevoli senatori, la legge, all'art. 5, non parla di gradi onorari, e dice: « Possono in via eccezionale essere inscritti nei quadri onorari della riserva navale, con titoli corrispondenti agli alti gradi della gerarchia militare quelle notabilità nazionali che con l'esercizio » ecc. Non si tratta pertanto di conferire un grado; ed è escluso quindi che si possa andare contro la legge di avanzamento, nè contro altre leggi. E benchè in realtà una legge possa pur distruggerne un'altra, amo dichiarare al Senato che ciò non è il caso per la legge che si discute, la quale non mira a conferire alcun grado a persona che non abbia percorsa la carriera militare marinaresca; consente invece di conferire un titolo onorifico corrispondente, in determinate circostanze.

Per esempio, un grande costruttore navale civile che col suo sapere abbia dato speciali vantaggi alla marina da guerra, potrà con le dovute garanzie avere dei titoli corrispondenti agli alti gradi della marina stessa; titoli che (come dice il secondo comma dell'art. 5) saranno conferiti con decreto Reale, sopra parere con-

forme del Comitato degli ammiragli, e determinati dal regolamento di cui all'art. 22.

Io voglio sperare che il senatore Gualterio si appagherà delle spiegazioni da me date in questo senso.

GUALTERIO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io non comprendo che si possa iscrivere senza un grado militare una persona nei quadri onorari di un Corpo militare. Capisco che si possano dare titoli onorari in consessi in cui si possa dare un contributo della propria capacità. Il nostro Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dei membri onorari tra i più esimi architetti ed ingegneri del Regno.

In Inghilterra c'è stato Lord Rendel che ha fatto parte del Consiglio di Ammiragliato ma non era Lord navale, e copriva in quel Consesso gli attributi inerenti alla sua alta capacità tecnica. Quando verrà il giorno che noi avremo un Consiglio come l'Ammiragliato inglese, quel giorno potremo aprire le porte anche ad illustri ingegneri con vantaggio della marina ed anche oggi ciò non sarebbe impossibile.

Però non capirei di scriverli nei quadri onorari della riserva navale ove non avrebbero ragione di figurare.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, ministro della marina. Nulla avrei a dire. Soggiungerò soltanto che l'essere iscritto in un quadro onorario della marina Regia non danneggia coloro che hanno effettivo diritto di appartenere alla riserva; i quali non possono in alcun modo risentire danno dal conferimento di un titolo di onore a persone che, pur non avendo effettivamente militato nella marina, resero ad essa segnalati servigi nel campo scientifico. È una innovazione ispirata a maggior larghezza di vedute. Essa pare anzi a me che sia benefica, perchè stimola chi volontariamente si dedica a studi attinenti alla marina, a coltivarli non solo per propria istruzione ma per giovare effettivamente allo sviluppo delle scienze marinaresche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva voglia alzarsi. (Approvato).

Art. 6.

I capitani della marina mercantile in servizio professionale possono essere inscritti nel ruolo degli ufficiali dello stato maggiore generale (riserva navale), (quadri onorari):

a) col grado di capitano di corvetta, i capitani superiori di lungo corso che abbiano tenuto, per non meno di due anni, il comando di piroscafi in viaggio di lungo corso, oppure, per tre anni, di navi a vela impiegate negli stessi viaggi; i capitani di lungo corso che abbiano tenuto, per quattro anni, comando di piroscafi addetti al trasporto di passeggeri in viaggi di lungo corso;

b) col grado di tenente di vascello, i capitani di lungo corso con sei anni di navigazione, di cui due anni al comando di piroscafi, ovvero con sei anni di navigazione, di cui tre anni in comando di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso.

GUALTERIO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io non ho nessuna ragione di oppormi al conferimento di questi gradi che sono stabiliti dall'articolo; però mi pare che questa parificazione troverebbe molto più il suo luogo nella riforma del Codice per la marina mercantile che è in corso e che ha bisogno di essere riveduto in questo particolare.

Il Codice per la marina mercantile adesso non prevede che due classi di capitani: una a titeli molto bassi e l'altra con titeli un po' superiori, ma non vi è stabilita professionalmente nessuna graduazione. Ora che la marina mercantile ha acquistato tale uno sviluppo per cui partendo da piroscafi della portata del « Menabrea», di buona memoria, si è giunti al « Lusitania » e al « Mauritania », che hanno un dislocamento doppio del «Dreadnought», manca la graduazione necessaria nel personale destinato a condurre navi di così differente importanza. A questa deficienza deve provvedere il Codice per la marina mercantile con opportuna revisione, il quale deve stabilire delle classi di ufficiali secondi e di capitani con tirocinio professionale stabilito, come si ha nella marina militare, per creare la classe competente a comandare queste grosse navi che richiedono altrettanta perizia se non maggiore di quella che si richiede per comandare le grandi navi da guerra.

Adesso che il Codice della marina mercantile è allo studio di una Commissione che lo rivede, mi pare che sia il momento adatto ad intraprendere una così necessaria riforma; certo che a quel capitano cui si potrà affidare un « Lusitania » non si può dare il grado di tenente di vascello o di capitano di corvetta in una graduazione ben fatta.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faceltà.

MIRABELLO, ministro della marina. Se non ho mal capito, l'onor. senatore Gualterio vorrebbe che fossero insigniti di gradi più elevati i capitani che comandano le più grandi navi mercantili moderne. La legge che ora discutiamo si riferisce alla riserva navale e non alle modificazioni che la Commissione per la riforma del Codice dovrà fare al Codice della marina mercantile: questa Commissione studia da tre anni e dovrà essere ancora prorogata in carica per un anno. Certamente terrò conto delle osservazioni dell'onor. Gualterio per comunicarle al presidente della Commissione; ma, pare a me, che in questa legge non sarebbe il caso di introdurre questo grado superiore, anche perchè noi dei «Lusitania» per ora purtroppo non ne abbiamo, e quando ci saranno, si farà presto a fare un'altra leggina per aumentare il grado del loro comandante da capitano di corvetta a capitano di fregata od altro. Ripeto che per ora il conferire il grado di capitano di corvetta ai capitani che comandano i nostri attuali transatlantici parmi sia sufficiente. L'onor. senatore Gualterio mi insegna che, dando un grado, bisogna dare anche la nave corrispondente; ora il complesso di cognizioni che ha un capitano di vascello, comandante di navi da guerra di la classe, è sempre molto superiore a quelle che può avere il miglior capitano di qualsiasi nave mercantile; il capitano mercantile non sa che comandare manovre di navigazione; ma ciò evidentemente è molto meno di quel che si richiede per un comandante di navi da guerra di prima classe, specialmente per quanto riguarda l'impiego delle artiglierie, la tattica, la strategia, ecc. Mi pare quindi che il grado di capitano di corvetta, che corrisponde a quanto si è fatto per

il passato, non menomi la considerazione e il prestigio dei capitani attualmente in servizio nella nostra marina mercantile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 7.

Sono nominati ufficiali di complemento nei quadri della riserva navale quando soddisfino a determinate esigenze di idoneità da stabilirsi da apposito regolamento:

- a) i cittadini dello Stato che, pur non avendo servito nella Regia marina, non abbiano oltrepassata l'età di 40 anni, ed abbiano compiuto un determinato periodo di esercizio professionale che li renda atti all'esercizio di servizi militari, tecnici e navali della Regia marina;
- b) i sott'ufficiali della Regia marina di determinate categorie, di grado corrispondente a quello di nocchiere di 1^a e di 2^a classe, i quali abbiano lasciato il servizio con almeno otto anni di servizio effettivo e non abbiano oltrepassati 45 anni di età;
- c) i sottocapi e i comuni del Corpo Reale equipaggi, all'atto del loro avviamento in congedo illimitato, quando abbiano seguito uno speciale corso di abilitazione.

L'organico degli ufficiali di complemento è fissato per decreto Reale, in base alle esigenze del servizio ad essi affidato.

(Approvato).

Art. 8.

I quadri degli ufficiali di complemento comprendono ufficiali dello stato maggiore generale, del Genio navale e del Corpo sanitario.

Possono essere ammessi tra gli ufficiali dello stato maggiore generale, previo esperimento di idoneità:

- a) come sottotenenti di vascello, i capitani di lungo corso che abbiano almeno tre anni di navigazione come ufficiali mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali.
 - b) come guardiamarina:
- l° i capitani di lungo corso che abbiano almeno un anno di pavigazione come ufficiali

mercantili in servizio di guardia su piroscafi nazionali;

2º i sott'ufficiali della Regia marina di cui al capoverso b dell'articolo precedente, provenienti dalle categorie marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri e semaforisti;

3º i sottocapi e i comuni di cui al capoverso c) dell'articolo precedente.

Possono essere ammessi nel Corpo del Genio navale:

- a) come tenenti ingegneri, gli ingegneri navali che abbiano due anni almeno di esercizio professionale;
- b) come tenenti macchinisti, i macchinisti della marina mercantile che abbiano un anno di direzione di macchina su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;
 - c) come sottotenenti macchinisti:
- l° i macchinisti della marina mercantile che abbiano almeno tre anni di servizio su piroscafi nazionali, il cui apparato motore abbia la forza di almeno 1000 cavalli indicati;

2º i sott'ufficiali della Regia marina, di cui al capoverso b dell'articolo precedente, provenienti dalla categoria macchinisti.

Possono essere ammessi nel Corpo sanitario, come tenenti medici, i medici civili che contino non meno di due anni di esercizio professionale.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali della riserva navale, durante il tempo in cui prestano servizio effettivo, sono considerati come aggregati ai rispettivi Corpi ed hanno gli stessi diritti, doveri, obblighi disciplinari, competenze, che risultano dall'applicazione delle leggi e regolamenti che riguardano gli ufficiali del servizio attivo del loro Corpo e grado.

(Approvato).

Art. 10.

La nomina degli ufficiali della riserva navale, le loro successive promozioni e la cessazione dal servizio hanno luogo per decreto Reale, su proposta del ministro della marina.

Le chiamate in servizio degli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, sia in tempo di

pace che nei casi di mobilitazione e di guerra, e le successive dispense dal servizio attivo hanno luogo per decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 11.

Gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, in tempo di pace possono essere chiamati in servizio per istruzione:

l° ogni qualvolta venga richiamata alle armi la rispettiva classe di nascita;

2º quando vengano mobilitati i servizi cui essi sarebbero destinati in tempo di guerra;

3º previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario possono essere chiamati in servizio nei casi contemplati dalla legge n. 2987 del 29 gennaio 1885.

(Approvato).

Art. 12.

In caso di mobilitazione generale o parziale della Regia marina, gli ufficiali della riserva navale, appartenenti ai quadri mobilitabili, sono richiamati in servizio per completare i quadri attivi nelle destinazioni loro assegnate fin dal tempo di pace.

Durante lo stato di guerra gli altri ufficiali della riserva navale debbono essere costantemente a disposizione del Regio Governo.

Cessato lo stato di guerra gli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio sono dispensati dal servizio stesso, conservando il grado del quale erano rivestiti all'atto del congedamento.

(Approvato).

Art. 13.

Gli individui che non sono più vincolati dall'obbligo del servizio militare e che si trovano imbarcati, durante lo stato di guerra, su navi requisite dallo Stato per servizi ausiliari, possono, in seguito a loro domanda, essere arruolati pel solo periodo di guerra, col grado corrispondente alla posizione che coprono sulla nave ausiliaria dove si trovano imbarcati, secondo la corrispondenza che sarà determinata dal regolamento di cui all'art. 22.

Gli ufficiali in tal modo arruolati saranno inscritti d'ufficio in soprannumero nell'organico degli ufficiali di complemento. I sottufficiali, sottocapi e comuni faranno parte dei militari del Corpo Reale equipaggi.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali della riserva navale che non siano provvisti di pensione vitalizia potranno cessare di appartenervi, in seguito a loro domanda, quando non siasi in istato di guerra, e purchè abbiano soddisfatto ad egni obbligo di servizio militare, nei limiti prescritti dalla legge sulla leva marittima.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ufficiali della riserva navale destinati ai quadri mobilitabili cessano di appartenervi e sono trasferiti nei quadri onorari, quando raggiungano le età di 60 anni, se ufficiali superiori, di 55 anni, se del grado di tenenti di vascello ed assimilati, di 50 anni, se ufficiali subalterni, od anche quando, non avendo raggiunte le età suindicate, risultassero per qualsiasi motivo non idonei al servizio loro assegnato in tempo di guerra.

Se sono ufficiali di complemento, cesseranno di appartenere al relativo organico.

(Approvato).

Art. 16.

Gli ufficiali della riserva navale provenienti dal servizio attivo possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nei quadri attivi, eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio od abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione.

Agli ufficiali della marina mercantile inscritti direttamente nei quadri onorari della riserva navale può essere concessa la promozione al solo grado superiore per segnalate azioni di merito marinaresco.

Gli ufficiali di complemento sono promossi

a seconda delle vacanze che si fanno nel rispettivo organico, sempre quando abbiano compiuto quattro mesi di servizio attivo in ciascun grado.

Nessun ufficiale della riserva navale, ad eccezione degli ufficiali di complemento, può conseguire avanzamento, se non vennero promossi al grado superiore gli ufficiali di pari grado ed anzianità dello stesso Corpo nei quadri attivi.

GUALTERIO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Quest'articolo 16 stabilisce che ufficiali provenienti dal servizio attivo in certe condizioni di anzianità di servizio oppure con meriti militari speciali possono, nella riserva, ottenere due promozioni. Io non vedo il nesso fra le loro benemerenze e il compenso che si vuol loro accordare. Si potrà rimunerarli delle loro benemerenze con onorificenze od in altra maniera, ma non si dà una promozione ad un individuo del quale non è accertata l'idoneità per l'avanzamento. Perchè l'idoneità, per quanto l'articolo 17 dica che deve essere accertata, non può esserlo con tutti gli elementi coi quali si accerta l'idoneità nel servizio attivo. Ad uno che abbia dimostrato merito militare in campagne di guerra si dà un compenso militare; se questo ha già avuto, oppure se non è il caso di accordarlo vi sono altre ricompense onorifiche, senza ricorrere a concessioni di gradi. Il dare dei gradi a delle persone che non si ha la sicurezza che siano in caso di poter bene esercitarli in qualsiasi occasione, non mi sembra consentaneo con lo spirito e col prestigio delle istituzioni militari.

MIRABELLO, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

MIRABELLO, ministro della marina. Quì, come il Senato sa, si tratta di una seconda promozione, concessa a titolo d'onore, perchè dal momento che l'accertamento della idoneità per coprire il grado quando si è chiamati in servizio attivo esiste, evidentemente non si tratta che di un riguardo da usarsi a quelli che hanno combattuto per l'unità e per l'indipendenza d'Italia od abbiano meritata e conseguita medaglia al valor militare.

Attualmente la nostra riserva navale rappresen'a ben poco, perchè anzitutto manca di ufficiali inferiori, e, in quanto agli ufficiali superiori, i primi gradi sono deficienti di numero, e i gradi più elevati sono coperti da persone le quali hanno raggiunto il limite di età. Noi vogliamo con questa legge portare ad essere efficiente la riserva navale.

Concedere un secondo grado come ora si fa a quegli ufficiali che hanno combattuto per l'unità italiana non indica che questo ufficiale sia richiamato al servizio attivo per il caso di mobilitazione, perchè l'idoneità dev'essere sempre accertata come è detto nell'art. 17. Il Senato giudicherà se sia il caso di modificare questo articolo di legge; io però non ne vedo il bisogno

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

L'avanzamento degli usficiali della riserva navale ha luogo per anzianità e previo accertamento della idoneità alla promozione.

(Approvato).

Art. 18.

Saranno stabiliti dal ministro della marina corsi normali d'istruzione per gli ufficiali di complemento, durante i quali detti ufficiali saranno considerati come richiamati in servizio attivo.

È fatta facoltà al ministro della marina di accogliere le domande di ufficiali, destinati ai quadri mobilitabili, per prestare un periodo di servizio attivo volontario, che non dovrà essere inferiore ad un mese nè superiore a tre mesi. Durante tale periodo questi ufficiali saranno considerati come in servizio attivo.

(Approvato).

Art. 19.

Gli ufficiali assegnati ai quadri mobilitabili, ad eccezione degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, quando siano chiamati in servizio attivo, hanno diritto alle indennità giornaliere che saranno stabilite dallo speciale regolamento.

Dette indennità sono cumulabili con gli averi di cui all'art. 9.

(Approvato).

Art. 20.

Agli ufficiali di complemento di nuova nomina sarà assegnata una indennità per rifornimento di primo corredo di lire 300, da corrispondersi all'atto del primo periodo di servizio attivo.

(Approvato).

Art. 21.

Sarà annualmente stanziata nel bilancio della marina una somma da determinarsi per rifornimento di primo corredo e per richiamo in servizio, per istruzione, degli ufficiali destinati ai quadri mobilitabili.

(Approvato).

Art. 22.

Sarà provveduto con speciale regolamento, da approvarsi con Regio decreto, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Presentazione di relazione.

DI PRAMPERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Prampero della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della R. marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 56).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 482, aggiungere:

Per gli ufficiali della R. marina sottoindicati la pensione sarà liquidata secondo la seguente tabella:

Tabella delle frazioni da applicarsi nella liquidazione delle pensioni agli ufficiali della R. marina.

Grado	Stato maggiore generale		Corpo del genio navale Corpo sanitario Corpo di commissariato		
	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	sopra le prime 2000 lire	sopra ogni rimanente somma	
Guardiamarina e sottotenen- te	1/30	1/46	1/36	1/54	
Sottotenente di vascello e tenente	1/30	1/45	1/35	1/53	
Tenente di va- scello e capi- tano	1/27	1/41	1/32	1/49	
Capitano di corvetta e maggiore	1/32	1/49	1/34	1/52	
Capitano di fregata e tenen- te colonnello	1/34	1/51	1/35	1/52	
Capitano di va- scello e co- lonnello	1/37	1/55	»	*	

Le pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio, di cui all'articolo 101 del testo unico sopracitato, saranno sempre computate secondo le aliquote indicate nella colonna 1 della tabella, a qualsiasi Corpo appartenga l'ufficiale.

(Approvato).

Art. 2.

Per quanto riguarda gli ufficiali della Regia marina, l'art. 67 del citato testo unico è modificato come segue: Legislatura xxiii — 1^a sessione 1909 — discussioni — tornata del 19 giugno 1909

Sono computati come servizio effettivo agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma:

- a) sei anni antecedenti al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia all'ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo;
- b) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea di ingegneria agli ufficiali del Corpo del genio navale;
- c) due anni antecedenti al conseguimento della licenza delle Facoltà fisico-matematiche agli ufficiali della Regia marina che furono ammessi alla Regia Accademia navale subordinatamente alle condizioni del possesso del titolo suddetto.

Tali periodi di sei, cinque e due anni non possono decorrere che dall'età di 17 anni.

I servizi militari che gli ufficiali indicati nei comma a), b) e c) avessero effettivamente prestati anteriormente al conseguimento dei titoli di studio dianzi accennati, non sono computati, a meno di rinunciare all'intero calcolo degli anni sopradetti.

(Approvato).

Art. 3.

Per quanto riguarda gli ufficiali della Regia marina, all'art. 87 del citato testo unico, quale fu modificato dalla legge 19 luglio 1906, n. 389, sono aggiunti i seguenti comma:

Gli ufficiali della Regia marina in attività di servizio che vengono collocati in posizione ausiliaria in applicazione dei limiti di età stabiliti dall'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, dall'art. 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e dall'art. 5 della legge 27 marzo 1904, n. 114, non potranno essere collocati a riposo, eccetto il caso di motivi disciplinari o di salute, fino a che non abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita pel grado col quale furono collocati nella predetta posizione di servizio ausiliario.

L'obbligo di mantenerli a tale scopo nella posizione di servizio ausiliario è però limitato ad otto anni.

Anche gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando l'idoneità pel grado del quale sono investiti, potranno essere collocati in posizione ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e

di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre però per non più di otto anni.

(Approvato).

Art. 4.

All'articolo 9 del citato testo unico aggiungere:

Gli ufficiali superiori della Regia marina potranno però, anche prima di aver raggiunto i 52 anni di età ed i 30 di servizio, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età e di servizio all'uopo richiesti pel grado di tenente di vascello e corrispondenti.

In questo caso la pensione sarà liquidata con le stesse norme e competenze dovute pel grado di tenente di vascello e corrispondenti, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 5.

All'articolo 10 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Per i militari della Regia marina l'età ed il servizio richiesti per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio sono ridotti, per tutti indistintamente, di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate od in riserva; però in nessun caso potranno i limiti di età e di servizio stabiliti dal precedente articolo 9 essere ridotti di più di cinque anni.

(Approvato).

Art. 6.

All'articolo 103 del citato testo unico è aggiunto il seguente comma, con decorrenza dal 1º gennaio 1907:

La pensione da liquidarsi agli ufficiali subalterni della R. marina non può in niun caso essere inferiore a quella massima spettante ai sottufficiali con grado di maresciallo.

(Approvato).

Art. 7.

All'articolo 65 del testo unico aggiungere: Il tempo d'imbarco in qualità di medico di bordo degli ufficiali medici della Regia marina

sulle navi che trasportano emigranti è computato, agli effetti della pensione, come l'imbarco su Regie navi in armamento.

Questa disposizione è estesa agli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina quando essi sieno investiti della carica di commissari viaggianti per l'emigrazione.

Il tempo d'imbarco su navi non appartenenti allo Stato, incaricate di missioni scientifiche commerciali, è computabile, agli effetti della pensione per il personale della Regia marina autorizzato a far parte delle missioni stesse, qualora la detta autorizzazione venga in seguito confermata con decreto ministeriale che ne indichi la durata.

Queste disposizioni avranno pure effetto per coloro che prima della entrata in vigore della legge siansi trovati nelle condizioni da essa considerate.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili solo agli ufficiali della Regia marina che alla data della sua promulgazione si troveranno:

1° in servizio attivo permanente, in aspettativa, in disponibilità;

2º in posizione di servizio ausiliario. (Approvate).

Art. 9.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, in quello del tesoro e nello stato di previsione dell'entrata le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Non essendo presente il ministro delle finanze, credo conveniente rimandare ad altra seduta la discussione dei disegni

di legge all'ordine del giorno, riguardanti la concessione di tombole. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. A proposito di questi disegni di legge, quantunque se ne sia rinviata la discussione ad altra seduta, vorrei fare una raccomandazione al ministro del tesoro. Io gli sarei grato se volesse riferire al suo collega il ministro delle finanze la preghiera di comunicare al Senato la tabella di tutte le tombole già concesse, per sapere quanti anni dovranno passare perchè possano essere tutte eseguite.

CARCANO, ministro del tesoro. Riferirò al mio collega delle finanze la raccomandazione del senatore Cavalli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra» (N. 59).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge:

Autorizzazione del'a spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra.

Non essendo presente il ministro della guerra, domando ai ministri del tesoro e della marina se intendono di rappresentarlo nella discussione di questo progetto.

MIRABELLO, ministro della marina. Accetto di rappresentare il collega della guerra.

CARCANO, ministro del tesoro. Non ho alcuna difficoltà di fare la medesima dichiarazione del ministro della marina.

PRESIDENTE. Allora darò lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 250,000 per provvedere all'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del palazzo del Ministero della guerra.

Alla detta spesa di lire 250,000 verrà fatto fronte con i fondi già assegnati al capitolo 76 del bilancio della guerra, per l'esercizio finanziario 1908-909, parte straordinaria, denominato: «Costruzione di nuovi fabbricati militari,

trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamenti di poligoni e di piazze d'armi, ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà votato poi a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Bisultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti 97
Favorevoli 87
Contrari 4
(Il Senato approva).

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione:

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati per i lavori di stampa dei documenti finanziari:

Senatori votanti			91
Favorevoli .		•	80
Contrari	•		11
(Il Senato approva).			

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 concernenti spese facoltative:

Senatori votanti 9
Favorevoli 80
Contrari 11
(Il Senato approva).

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate:

Senatori votanti 9
Favorevoli 87
Contrari 4

(Il Senato approva).

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina:

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per lunedì:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 - SEDUTA PUBBLICA.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale (N. 53);

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina (N. 56);

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra (N. 59).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli-

Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'ospedale civico di Giulianova (N. 52);

Sui Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo (N. 70);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave (N. 60);

Maggiori e nuove assegnazioni per 351,850 lire su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 68);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 76);

Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto (N. 72);

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione (N. 71);

Alienazione degl' immobili in uso all' Amministrazione militare (N. 49);

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (N. 69).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1909 (ore 12).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.